



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO


Verbale n. 19/2017  
Seduta del 21 settembre 2017

**CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Il giorno **21 settembre 2017**, alle ore **15,00** presso la **Sala riunioni di Via della Stamperia, n. 8, in Roma**, si è riunita la **Conferenza Stato-Regioni** (convocata con nota DAR prot. n. 14540 P.4-37.2.21 del 19 settembre 2017) per esaminare i seguenti punti all'ordine del giorno:

**Approvazione dei verbali delle sedute del 27 luglio e del 3 agosto 2017.**

- 1. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione della Rete Nazionale dei Tumori Rari (RNTR). (SALUTE)**  
*Codice sito 4.10/2017/23 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali*
- 2. Intesa, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 marzo 2017, n. 2, sullo schema di decreto del Ministero della salute di istituzione dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza della sanità. (SALUTE)**  
*Codice sito 4.10/2017/43 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali*
- 3. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il documento strategico per l'Health Technology Assessment dei dispositivi medici. (SALUTE)**  
*Codice sito 4.10/2017/45 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali*
- 4. Intesa, ai sensi dell'articolo 12bis, comma 3, del legislativo 10 dicembre 1992, n. 502, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di "Programma nazionale della ricerca sanitaria 2017 – 2019", corredato dello schema di bando della ricerca finalizzata per il triennio di riferimento. (SALUTE)**  
*Codice sito 4.10/2017/46 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali*





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

5. **Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di cui all'articolo 15, comma 4 della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante "Disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi". (SALUTE)**  
*Codice sito 4.10/2016/95 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali*
6. **Designazione, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di due rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni in seno al Consiglio nazionale del Terzo settore. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)**  
*Codice sito 4.4/2017/8 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali*
7. **Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su obiettivi e finalità degli accordi di programma, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 43 "Residenze" del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 332 del 27 luglio 2017. (BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)**  
*Codice sito 4.16/2017/16 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca*
8. **Parere, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Disposizioni applicative del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo. (BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)**  
*Codice sito 4.16/2017/15 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca*
9. **Acquisizione della designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un componente in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, articolo 3, comma 2, lettera e) del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali 7 ottobre 2008. (BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)**  
*Codice sito 4.16/2017/13 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca*
10. **Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 428/14, sullo schema di modifica dei decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 e 26 febbraio 2015, relativi alle Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)**  
*Codice sito 4.18/2017/48 - Servizio politiche agricole e forestali*





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

11. **Parere, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto interministeriale concernente la *Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso per l'annata agraria 2017/018*. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI – SVILUPPO ECONOMICO)**  
*Codice sito 4.18/2017/46 - Servizio politiche agricole e forestali*
  
12. **Designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un sostituto in seno al *Comitato per la valutazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi DOP e IGP*. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)**  
*Codice sito 4.18/2017/45 - Servizio politiche agricole e forestali*
  
13. **Designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un sostituto in seno al *Tavolo di Filiera della frutta a guscio: sezione nocciole*. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)**  
*Codice sito 4.18/2017/49 - Servizio politiche agricole e forestali*





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**Sono presenti:**

**per le Amministrazioni dello Stato:**

il Sottosegretario per gli affari regionali e le autonomie, **BRESSA\***; il Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali, **BOBBA**; il Coordinatore dell'Ufficio III per il coordinamento delle attività della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, **PICCOLO**.

Il Sottosegretario **BRESSA**, assume per la seduta odierna, la delega del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

**per le Regioni e Province autonome:**

Il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Presidente della Regione Emilia Romagna, **BONACCINI**; l'Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia, **TORRENTI**; l'Assessore della Regione Lombardia, **GARAVAGLIA**.

Svolge le funzioni di Segretario, **NADDEO**, Segretario della Conferenza Stato-Regioni.

---

\*Il Sottosegretario Bressa è delegato ad esercitare le funzioni di Presidente della Conferenza





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

La seduta ha inizio alle ore **15,08**.

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'approvazione i verbali delle sedute del 27 luglio e del 3 agosto 2017.

Non essendovi osservazioni, la **Conferenza Stato-Regioni** approva i verbali delle sedute del 27 luglio e del 3 agosto 2017.

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 1** all'c.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione della Rete Nazionale dei Tumori Rari (RNTR).

Il Presidente **BONACCINI**, in nome delle Regioni, esprime l'intesa con la richiesta, riportata nel documento che consegna (All. 1/a), di inserire un rappresentante delle Regioni nel settore della diagnostica, nella composizione del Coordinamento funzionale della Rete Nazionale di tumori rari.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA**, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei seguenti termini:

**Considerati:**

- la necessità che l'attuazione delle reti oncologiche sia sottoposta a monitoraggio e che, a tal fine, è stato realizzato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) un prototipo di "Osservatorio Reti Oncologiche: sistema di monitoraggio e valutazione delle reti oncologiche regionali", mediante un finanziamento nell'ambito del programma del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie per il 2014 – Azioni Centrali per supportare la pianificazione in oncologia, di cui alla citata intesa del 30 ottobre 2014;
- l'opportunità di istituire presso AGENAS un Coordinamento funzionale per la promozione e il monitoraggio della Rete Nazionale Tumori Rari che abbia come componenti i referenti del Ministero della salute e delle Regioni nonché dei professionisti esperti e dell'associazionismo oncologico;
- che in Italia:
  - uno su quattro casi di tumori diagnosticati è un tumore raro;
  - nel periodo 2000-2008 sono stati diagnosticati 281.755 tumori rari con una sopravvivenza a 5 anni in media del 55% inferiore al 63% rilevato per i pazienti con tumori comuni;





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

- si stima che circa 900.000 persone erano vive nel 2010 con una precedente diagnosi di un tumore raro (prevalenza);
- la sopravvivenza per i tumori rari diminuisce più marcatamente dopo il primo anno dalla diagnosi rispetto ai tumori comuni e che questo dato è consistente con l'idea che i trattamenti per i tumori rari sono meno efficaci di quelli per i tumori più comuni;
- l'impatto sociale ed economico delle malattie oncologiche;

Ritenuto necessario:

- per le istituzioni sanitarie e sociali migliorare la risposta del Servizio sanitario nazionale adottando soluzioni specifiche che favoriscano la formazione di competenze tecnico-professionali di alta qualità, come evidenziato dalla ricerca scientifica, mediante la concentrazione dei casi nonché il facile e tempestivo accesso ad esse dei pazienti con tumori rari, anche se presenti non nelle Regioni di residenza;
- che la definizione di una Rete nazionale dei tumori rari, da considerarsi come patrimonio nazionale, integrata con le reti oncologiche regionali, può facilitare la condivisione delle esperienze cliniche e garantire che l'expertise richiesto raggiunga un elevato numero di pazienti;
- l'opportunità di un periodo transitorio triennale di implementazione di una Rete nazionale dei tumori rari con successiva verifica delle eventuali criticità;
- la necessità che il Centro per la prevenzione e controllo delle malattie continui a supportare il contrasto alle patologie tumorali nell'ambito delle proprie azioni centrali;

**DATO ATTO** che per l'attuazione della presente intesa il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a inserire apposita linea progettuale nell'ambito dell'accordo che sarà sancito da questa Conferenza per l'utilizzo delle risorse vincolate, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2017;

**SI CONVIENE**

**Articolo 1**

**(Rete Nazionale dei Tumori rari)**

1. E' istituita la Rete Nazionale dei Tumori rari secondo quanto definito nell'Allegato Tecnico, All. sub A.





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**Articolo 2**

**(Coordinamento funzionale della Rete Nazionale di tumori rari)**

1. E' istituito presso AGENAS il Coordinamento funzionale della Rete Nazionale di tumori rari che ha finalità di promozione, monitoraggio e valutazione nonché di implementazione della piattaforma web di cui all'Allegato Tecnico.
2. Il Coordinamento funzionale di cui al comma 1 è istituito con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data in cui è sancita la presente intesa ed è composto da:
  - a) due rappresentanti di Agenas;
  - b) due rappresentanti del Ministero della salute;
  - c) due rappresentanti delle Regioni;
  - d) da tre esperti, uno per ciascuna delle tre "famiglie" di tumori rari: tumori solidi dell'adulto, oncoematologia e tumori pediatrici;
  - e) due rappresentanti dell'associazionismo oncologico;
  - f) un esperto in malattie rare, designato dalle regioni;
  - g) un esperto in tele consultazione, designato dalle regioni
3. All'istituzione e al funzionamento del Coordinamento funzionale di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Coordinamento funzionale di cui al comma 1 non è corrisposto alcun emolumento o indennità.
4. Le spese di missione dei componenti del Coordinamento funzionale di cui al comma 1, provenienti da fuori Roma, sono a carico dei medesimi o delle Amministrazioni o enti di appartenenza.

**Articolo 3**

**(Sostegno alla promozione della Rete)**

1. Il Centro per la prevenzione e controllo delle malattie contribuisce al contrasto alle patologie tumorali e, in particolare, alla promozione della Rete Nazionale dei Tumori rari, prevedendo specifiche aree di intervento all'interno dei propri programmi annuali.

**Articolo 4**

**(Periodo transitorio)**

1. Dopo il periodo triennale di implementazione, il Ministero condurrà una formale analisi della applicazione della presente intesa e di verifica delle eventuali criticità, proponendo le possibili soluzioni.





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**Articolo 5**

**(Disposizioni finanziarie)**

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente intesa si farà fronte nei limiti delle risorse vincolate stanziata a tal fine in apposita linea progettuale da prevedere nell'Accordo da sancire presso questa Conferenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2017.**

**(All. 1)**

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 2** all'c.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24, sullo schema di decreto del Ministero della salute di istituzione dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza della sanità.

Il Presidente **BONACCINI**, in nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- SANCISCE INTESA sullo schema di decreto del Ministero della salute di istituzione dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza della sanità.**

**(All. 2)**

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 3** all'c.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il documento strategico per l'*Health Technology Assesement* dei dispositivi medici.

Il Presidente **BONACCINI**, in nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- SANCISCE INTESA tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento strategico per l'*Health Technology Assesement* dei dispositivi medici, Allegato sub A**

**(All. 3)**







## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 4** all'ord.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 12bis, comma 3, del legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di "Programma nazionale della ricerca sanitaria 2017 - 2019", corredato dello schema di bando della ricerca finalizzata per il triennio di riferimento.

Il Presidente **BONACCINI**, in nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA tra il Governo e le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:**
  - Tenuto conto che il Ministero della salute, con decreto direttoriale in data 7 dicembre 2016, registrato presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 27 gennaio 2017 con visto n. 696 ha impegnato € 50.000.000 per il finanziamento delle attività di ricerca di cui al bando della ricerca finalizzata relativo all'anno finanziario 2016, non ancora indetto;
  - Considerato che per il triennio 2017-2019 in relazione al capitolo 3398 pg1: Spese per la ricerca finalizzata in attuazione degli obiettivi prioritari biomedici e sanitari, del piano sanitario nazionale le risorse a disposizione ammontano annualmente a € 50.000.000;
  - Ravvisata, pertanto, l'opportunità di utilizzare - per l'emanando bando della ricerca finalizzata relativa all'anno finanziario 2017 - sia le risorse stanziato nel 2016 sia quelle stanziato nel 2017, al fine di una migliore utilizzazione delle limitate risorse;

### SI CONVIENE

sulla proposta del Ministero della salute di "Programma nazionale della ricerca sanitaria 2017-2019", corredato dello schema di bando della ricerca finalizzata per il triennio di riferimento, di cui all'allegato sub A.

(All. 4)

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 5** all'ord.g. che reca: Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di cui all'articolo 15, comma 4 della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante "Disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi".

*fl*





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Il Presidente **BONACCINI**, in nome delle Regioni, esprime parere favorevole.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sullo schema di decreto del Ministro della salute, di cui all'articolo 15, comma 4 della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante "Disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi".  
(All. 5).

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 6** all'o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di due rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni in seno al Consiglio nazionale del Terzo settore.

Il Presidente **BONACCINI**, in nome delle Regioni, designa la dott.ssa Maria Maddalena Mondino (Regione Piemonte) e il dott. Pietro D'Argento (Regione Puglia) quali membri effettivi; la dott.ssa Claudia Moneta (Regione Lombardia) e la dott.ssa Tiziana Biolghini (Regione Lazio) quali membri supplenti (All. 6/a).

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **DESIGNA**, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quali componenti effettivi in seno al Consiglio nazionale del Terzo settore, la Dott.ssa Maria Maddalena Mondino e il Dott. Pietro D'Argento e quali componenti supplenti la Dott.ssa Claudia Moneta e la Dott.ssa Tiziana Biolghini  
(All. 6)

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 7** all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su obiettivi e finalità degli accordi di programma, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 43 "Residenze" del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 332 del 27 luglio 2011.

Il Presidente **BONACCINI**, in nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa.





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei termini di seguito indicati:**
  - Considerata la positiva esperienza maturata nel corso del primo triennio di applicazione dell'Intesa sancita nella seduta del 18 dicembre 2014, che ha rappresentato un modello virtuoso di cooperazione inter-istituzionale finalizzata alla valorizzazione delle residenze come fattori di innovazione e di qualificazione del sistema dello spettacolo dal vivo, nella loro specifica funzione di accompagnamento delle pratiche e dei processi di creazione artistica;
  - Considerato che la cooperazione Stato Regioni si sviluppa a partire da una pluralità di esperienze diversificate sui territori regionali e che la presente Intesa rappresenta un valore aggiunto, diventando funzionale allo sviluppo complessivo del sistema dello spettacolo;
  - Tenuto conto degli orientamenti emersi nel corso del monitoraggio in itinere e degli incontri promossi nel corso del primo triennio di applicazione dell'Intesa, che hanno rappresentato occasioni di riflessione e di approfondimento sulla situazione italiana, anche in confronto con quella di altri paesi europei;
  - Considerata l'esigenza di cooperare ad un progetto inter-istituzionale a carattere nazionale che consenta di far emergere e sostenere la funzione specifica delle attività residenziali nella loro identità, anche in relazione con le funzioni svolte da altri soggetti;
  - Tenuto conto dell'importanza che le residenze oggi rivestono come opportunità fondamentale nei processi di internazionalizzazione;
  - Tenuto conto che l'intervento del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha carattere concorsuale rispetto a quello prioritario delle Regioni;
  - Ritenuto opportuno definire un quadro di orientamento unitario entro cui collocare gli accordi di programma che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Regioni potranno sottoscrivere;

**SI CONVIENE**

**Art. 1**

**Accordi di programma**

1. La presente Intesa definisce finalità e obiettivi degli Accordi di programma previsti per l'attuazione dell'art. 43 del D.M. 332 del 27 luglio 2017 che recepisce l'articolo 45 del D.M. 1 luglio 2014. Gli Accordi di programma tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e una o più Regioni, sono stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge 241 del 1990 e s.m.i.
2. Per il triennio 2018/2020 si conferma la sottoscrizione di un unico schema di Accordo di programma interregionale che determini i principi e le finalità comuni, le linee guida per





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**L'individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l'attuazione, attraverso bandi regionali, della presente intesa. Su questa base il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Regioni firmeranno singoli accordi per i rispettivi impegni di spesa.**

- 3. Le Regioni esprimono la propria intenzione a sottoscrivere l'Accordo interregionale triennale entro e non oltre il 1 dicembre 2017. Le Province autonome di Trento e Bolzano sono assimilate a Regioni negli accordi interregionali.**
- 4. Non sono ammessi ingressi di nuove Regioni nel corso del triennio.**
- 5. L'eventuale rinuncia nel corso del triennio deve essere comunicata al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e alle Regioni che hanno sottoscritto l'accordo, entro il 1 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo.**

**Art. 2**

**Sottoscrizione dell'Accordo di programma e modalità attuative**

- 1. Le Regioni sottopongono al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo entro il 31 gennaio 2018, il progetto triennale sulla base di quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5 della presente Intesa, contenente l'indicazione di massima da assumersi come impegno finanziario per ogni annualità del triennio, da confermare o riadeguare entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.**
- 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunicherà alle Regioni il totale dello stanziamento previsionale della quota del FUS da destinare alla realizzazione della presente Intesa.**
- 3. Entro il 15 febbraio le Regioni che hanno sottoscritto l'Accordo, stabiliscono, secondo le modalità definite dallo stesso, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo una ripartizione preliminare dello stanziamento di cui al comma 2.**
- 4. Le Regioni pubblicano i bandi secondo il modello concordato e sulla base dei principi, delle finalità, delle linee guida e di quanto definito dai successivi articoli 4, 5 e 6. Tutte le procedure di selezione devono essere espletate dalle Regioni entro il 30 aprile del primo anno, se adottate con bandi triennali o biennali o entro il 30 aprile di ogni anno se operate sulla base di bandi annuali. Sono comunque fatti salvi i bandi regionali emessi alla data della sottoscrizione dell'Intesa o dell'Accordo, a valere sulle annualità 2018-2020, che contengano i principi, le finalità e quanto definito nella presente Intesa.**
- 5. Le Regioni ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, successivamente alla comunicazione della quota annuale del FUS destinata alle Residenze dei progetti presentati, si impegnano ogni anno a ripartire tale quota fra le stesse Regioni, sulla base dei progetti di co-finanziamento, che sarà oggetto di definitivo accordo alla conclusione delle procedure di selezione. Tale quota, per ciascun programma, non può superare la percentuale di co-finanziamento di cui al successivo articolo 6.**





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

6. Al fine di favorire e consolidare sinergie virtuose tra pubblico e privato, le parti concordano che l'accordo può prevedere ulteriori risorse di natura pubblica da parte di altri enti territoriali o di altre Pubbliche Amministrazioni e di natura privatistica. Tali interventi, di cui le Regioni stesse si rendono garanti nei confronti dell'Accordo sottoscritto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rivestono a tutti gli effetti carattere aggiuntivo e non producono variazioni di quote nel rapporto di co-finanziamento tra Stato e Regioni stabilito dalla presente intesa.

### Art. 3

#### Definizioni

1. Per *Residenza* si intende un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L'attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all'innovazione e all'innovazione del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare.
2. Le *Residenze per artisti nei territori* sono luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale, con un'attività di residenza. L'attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza.
3. I *Centri di residenza* sono luoghi di cui un raggruppamento anche temporaneo di soggetti professionali operanti nello spettacolo dal vivo svolge attività progettuale di residenza coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'organizzazione dei soggetti costituenti il raggruppamento responsabile del progetto di residenza. L'attività di residenza deve essere l'attività prevalente svolta dal raggruppamento e deve essere svolta con continuità. Possono assumere la titolarità dei Centri di residenza raggruppamenti di soggetti professionali, anche appartenenti a differenti discipline dello spettacolo, con l'esclusione di alcune categorie: Teatri Nazionali, i Teatri di Rilevante Interesse Culturale, Teatri di Tradizione, per i quali è ammessa la possibilità di assumere il ruolo di partner associati, partecipanti all'evoluzione del progetto per assicurare competenze, risorse economiche in entrata e fornire garanzie di sviluppo alle attività di residenza per l'inserimento degli artisti nel sistema complessivo dello spettacolo, sia in ambito nazionale che internazionale. Possono quindi far domanda in forma associata le imprese, i festival,





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**i centri di produzione, i circuiti, gli organismi di promozione e quelli di programmazione. Ciascun componente del raggruppamento deve avere un'esperienza almeno triennale nelle attività di residenza.**

### **Articolo 4 Finalità e Obiettivi**

- 1. La collaborazione inter-istituzionale tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Regioni, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 43 del D.M 332 del 27 luglio 2017 e sulla base del patrimonio di conoscenze ed esperienze maturato nel corso del triennio 2015/2017, intende sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo come fattori di innovazione, dedicate a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di creazione artistica a prescindere dagli esiti produttivi, anche attraverso forme di relazione virtuosa con gli artisti con i luoghi e con le comunità che li abitano. La presente Intesa afferma la necessità di qualificare le attività di residenza promuovendone l'identità distintiva e l'autonomia funzionale nel rispetto della pluralità delle differenze territoriali, come sintesi progettuale peculiare tra artisti, titolari delle residenze e luoghi e di favorire l'interazione delle residenze con gli altri segmenti e funzioni del sistema dello spettacolo, al fine di sviluppare l'emergenza artistica, accompagnare e sostenere la crescita della professionalità e la rigenerazione delle competenze, anche attraverso la qualità della relazione con il rispettivo territorio.**
- 2. Sulla base della pluralità delle diverse esperienze regionali e delle differenti necessità dei territori nonché dell'esperienza del triennio 2015/2017, l'Intesa Stato Regioni nel triennio 2018/2020, intende interpretare in senso evolutivo tali differenze e consentire, attraverso l'Accordo, laddove possibile e sulla base delle vocazioni territoriali, lo sviluppo di "Centri di residenza" e di progetti di residenza "Artisti nei territori". In entrambi i casi si intende valorizzare la capacità di fare rete e di presentare un progetto organico, anche sul piano delle interazioni con altri organismi del sistema territoriale, nazionale, internazionale.**
- 3. Attraverso l'Accordo le Regioni ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si impegnano ad adottare, nel rispetto di quanto previsto dalla presente Intesa, linee guida comuni sulla cui base redigere un bando uniforme da adottare da parte delle diverse Regioni. Le linee guida definiranno per i "Centri di residenza" e per le "Residenze per artisti nei territori":**
  - a) I requisiti soggettivi ed oggettivi per la selezione dei beneficiari e dei relativi progetti (natura giuridica, adempimenti di legge, esperienze maturata nell'organizzazione dell'attività di residenza, etc);**
  - b) I criteri di valutazione dei progetti;**
  - c) Le condizioni minime tecnico-organizzative di accoglienza e capacità di accompagnamento degli artisti ospitati, competenze offerte;**





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

- d) Il numero massimo di progetti oggetto di co-finanziamento per ogni regione;
4. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Regioni si rendono parte attiva per garantire e incentivare la creazione e lo sviluppo di rapporti tra le residenze e fra esse e il sistema dello spettacolo. I criteri di valutazione dell'Accordo, per entrambe le tipologie di residenza, valorizzeranno le capacità di scouting, di accompagnamento e di generazione di innovazione nei processi di lavoro artistico: gli elementi della condivisione progettuale tra titolari e artisti in residenza, le opportunità tendenti all'inserimento degli artisti nel sistema nazionale e/o internazionale.

### Articolo 5

#### Caratteristiche dei progetti di Centri di residenza e Residenze per artisti nei territori

1. I Centri di residenza hanno l'obiettivo di sostenere, con dimostrate capacità formative e di talent scouting, un accompagnamento artistico non occasionale, prolungato e di natura integrata tra le diverse esigenze che la compagine artistica/i singoli artisti può/possono avere sia dal punto di vista dello sviluppo della progettualità, delle poetiche, sia della crescita professionale, organizzativa, manageriale, a prescindere dalle dirette attività produttive.

Il progetto e le attività devono mettere l'accento sull'accompagnamento alla creazione artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto o da spettacoli ospitati strettamente coerenti con il progetto stesso e nettamente distinti dalle eventuali attività di programmazione della struttura ospitante e dei soggetti titolari del Centro.





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

2. L'attività riferita a Residenze per Artisti nei territori non è necessariamente l'attività prevalente del soggetto proponente, ma esso deve dimostrare di possedere attitudine ed esperienza nella pratica dell'attività in residenza e relazioni e capacità che consentano l'adesione ad una rete di scouting e promozione.  
I Progetti e le attività connesse devono essere fondati su una progettualità condivisa tra l'artista ospite e la struttura ospitante e mettere l'accento sull'accompagnamento alla creazione artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto o da spettacoli ospitati strettamente coerenti con il progetto stesso e nettamente distinti dalle eventuali attività di programmazione della struttura ospitante e dei soggetti titolari del progetto di residenza.

### Articolo 6 Linee di intervento

1. Possono essere realizzate tipologie di progetto che prevedano attività di avvio di residenze o il loro sviluppo e consolidamento.
2. L'Accordo, nelle linee guida comuni a cui i bandi regionali faranno riferimento, può valorizzare progetti di residenza che prevedano forme articolate, coerenti ed argomentate di residenze multiple ovvero con più sedi e multidisciplinari. In particolare l'Accordo interregionale dovrà favorire lo scambio di buone pratiche tra le residenze in fase di avvio e quelle in fase di sviluppo e consolidamento.

### Articolo 7 Contenuti dell'Accordo di programma

1. L'Accordo interregionale deve prevedere la compartecipazione di almeno sette Regioni.
2. L'Accordo e le linee guida per la redazione dei bandi prevedono, nel rispetto delle condizioni previste dalla presente Intesa, schemi e regole generali nella redazione e gestione di bilanci sia nella fase preventiva che consumativa e definiscono le modalità generali di erogazione, di rendicontazione e di monitoraggio. I casi di revoca o di riduzione del finanziamento per parziale o mancata realizzazione delle attività, i casi di concorso di eventuali soggetti terzi, compresi quelli dei titolari delle residenze, nonché i casi di integrazione o modifica dell'Accordo medesimo.
3. L'Accordo prevede oltre a quanto già indicato all'articolo 3, comma 2, 3, 4, e all'articolo 4 e 5 anche gli standard minimi di accoglienza quali, ad esempio, le caratteristiche minime degli spazi a disposizione, la durata minima delle permanenze in residenza, le modalità di sostegno agli artisti in residenza.







*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**Articolo 8**  
**Cofinanziamento Stato – Regioni Province autonome**

1. Le Regioni assegnano contributi alle residenze, secondo quanto previsto dalle proprie normative in materia di attività culturali.
  2. Le attività di residenza definite dall'Accordo di programma interregionale come "Residenze per artisti nei territori" sono co-finanziate su base annuale nella misura della copertura del disavanzo per una quota pari al 40% da parte dello Stato e al 60% da parte delle Regioni proponenti. E' fatta salva la possibilità per le Regioni di intervenire con contributi aggiuntivi rispetto alla quota definita con il Ministero. Il soggetto titolare deve comunque garantire una quota non inferiore al 20% del finanziamento Stato-Regioni.
  3. Nel caso di attività definite dall'Accordo come "Centri di residenza", queste sono co-finanziate su base annuale nella misura della copertura del disavanzo per una quota pari al 60% da parte dello Stato e al 40% da parte delle Regioni. E' fatta salva la possibilità per le Regioni di intervenire con contributi aggiuntivi rispetto alla quota definita con il Ministero. Il soggetto titolare deve comunque garantire una quota non inferiore al 20% del finanziamento Stato-Regioni.
  4. Lo Stato assegna alle singole Regioni la quota di co-finanziamento come previsto dall'Accordo.
  5. Quanto non previsto dalla presente intesa è rinviata all'Accordo.
- (All. 7)

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 8** all'o.l.g. che reca: Parere, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Disposizioni applicative del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo.

Il Presidente **BONACCINI**, in nome delle Regioni, esprime parere favorevole.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** ai sensi dell'articolo 29, comma 4 della legge 14 novembre 2016, n. 220, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Disposizioni applicative del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo" nel testo trasmesso dal Dipartimento del Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 15 settembre 2017
- (All. 8).



A



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 9** all'ord. g. che reca: Acquisizione della designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un componente in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, articolo 3, comma 2, lettera e) del decreto del Ministro dei beni e le attività culturali 7 ottobre 2008.

Il Presidente **BONACCINI**, in nome delle Regioni, chiede il rinvio del punto.

**Pertanto, il punto è rinviato.**

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 10** all'ord. g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 428/90, sullo schema di modifica dei decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 e 26 febbraio 2015, relativi alle *Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.*

Il Presidente **BONACCINI**, in nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCSICE INTESA sullo schema di modifica dei decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 e 26 febbraio 2015 relativi alle Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.**  
(All. 9)

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 11** all'ord. g. che reca: Parere, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto interministeriale concernente la *Denominazione delle varietà di riso e delle corrispondenti varietà di riso per l'annata agraria 2017/2018.*

Il Presidente **BONACCINI**, in nome delle Regioni, esprime parere favorevole.





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, concernente la *Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso per l'annata agraria 2017/2018.*  
(All. 10)

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 12** all'o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un sostituto in seno al *Comitato per la valutazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi DOP e IGP.*

Il Presidente **BONACCINI**, in nome delle Regioni, designa la dottoressa Rossella Tabellini della Regione Emilia Romagna (All. 11/a).

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **ACQUISICE LA DESIGNAZIONE** della Dott.ssa Rossella Tabellini, quale componente regionale in seno al *Comitato per la valutazione dei piani di regolazione dei formaggi DOP e IGP*, in sostituzione della Dott.ssa Maria Cristina Zarri, destinata ad altro incarico. (all. 1).  
(All. 11)

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 13** all'o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un sostituto in seno al *Tavolo di Filiera della frutta a guscio: sezione nocciole.*

Il Presidente **BONACCINI**, in nome delle Regioni, designa il dott. Gennaro Casato della Regione Campania (All. 12/a).





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE del Dott. Gennaro Casato, della Regione Campania, quale rappresentante regionale in seno al Tavolo di filiera della frutta in guscio – Sezione nocciole, in sostituzione del Dott. Italo Santangelo della stessa Regione, collocato in quiescenza (all. 1).  
(All. 12)**

Il Presidente **BONACCINI** chiede di porre all'esame dei punti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Sottosegretario **BRESSA** riferisce di non esserne a conoscenza.

Il Presidente **BONACCINI** riferisce che si tratta di punti approvati nella seduta odierna della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; chiede se possono essere esaminati nel corso della prossima Conferenza o, altrimenti, esposti seduta stante.

Il Sottosegretario **BRESSA** chiede di conoscerne il contenuto.

Il Presidente **BONACCINI** comunica che il primo punto riguarda le **problematiche relative alla formazione in ambito sanitario**: si è riscontrata, infatti, una seria carenza di risorse umane necessaria a garantire qualità e quantità dei servizi. Si chiede, pertanto, un confronto in sede di Conferenza Stato-Regioni alla presenza dei Ministri competenti Ministro della Salute, On. Lorenzin e Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Sen. Fedeli. Consegna un documento in merito (All. 13/a).

Il Sottosegretario **BRESSA** acquisisce la richiesta esposta in attesa di verificare la disponibilità delle due Ministre competenti a partecipare alla prossima seduta della Conferenza Stato-Regioni, calendarizzata per il prossimo 5 ottobre.

Il Presidente **BONACCINI** riferisce che vi è poi una **proposta di ordine del giorno in materia di attuazione della Delibera CIPE n. 54 del 1° dicembre 2016 per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario automobilistico** nei termini riportati nel documento che consegna (All. 14/a). Aggiunge che vi sono, poi, altri 3 documenti, che consegna, uno recante **"Indagine sui fabbisogni e sugli interventi di messa in sicurezza delle Ferrovie cosiddette "isolate"** (All. 15/a), l'altro recante **il contributo delle Regioni e delle Province autonome al Governo per l'attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016 n. 154 in materia di riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolamentazione dei mercati** (All. 16/a), l'ultimo recante il **contributo**





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

delle Regioni e delle Province autonome al Governo per l'attuazione dell'articolo 5 della legge 28 luglio 2016 n. 154 concernente il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali (All. 17/a).

Il **Sottosegretario BRESSA**, ringraziando per la collaborazione, dichiara conclusi i lavori della Conferenza Stato-Regioni alle ore **15,15**.

Il Segretario  
Antonio Naddeo



Il Presidente  
Sottosegretario Gianclaudio Bressa



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**DISTINTA DEGLI ALLEGATI**

P. 1	ALL. 1/a ALL. 1	DOC. CINSEDO REP. ATTI N. 158/CSR DEL 21 SETTEMBRE 2017
P. 2	ALL. 2	REP. ATTI N. 156/CSR DEL 21 SETTEMBRE 2017
P. 3	ALL. 3	REP. ATTI N. 157/CSR DEL 21 SETTEMBRE 2017
P. 4	ALL. 4	REP. ATTI N. 159/CSR DEL 21 SETTEMBRE 2017
P. 5	ALL. 5	REP. ATTI N. 148/CSR DEL 21 SETTEMBRE 2017
P. 6	ALL. 6/a ALL. 6	DOC. CINSEDO REP. ATTI N. 149/CSR DEL 21 SETTEMBRE 2017
P. 7	ALL. 7	REP. ATTI N. 155/CSR DEL 21 SETTEMBRE 2017
P. 8	ALL. 8	REP. ATTI N. 154/CSR DEL 21 SETTEMBRE 2017
P. 10	ALL. 9	REP. ATTI N. 151/CSR DEL 21 SETTEMBRE 2017
P. 11	ALL. 10	REP. ATTI N. 152/CSR DEL 21 SETTEMBRE 2017
P. 12	ALL. 11/a ALL. 11	DOC. CINSEDO REP. ATTI N. 150/CSR DEL 21 SETTEMBRE 2017
P. 13	ALL. 12/a ALL. 12	DOC. CINSEDO REP. ATTI N. 153/CSR DEL 21 SETTEMBRE 2017





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**Punto non  
iscritto all' o.d.g.**      **ALL. 13/a**      **DOC. CINSEDO**

**Punto non  
iscritto all' o.d.g.**      **ALL. 14/a**      **DOC. CINSEDO**

**Punto non  
iscritto all' o.d.g.**      **ALL. 15/a**      **DOC. CINSEDO**

**Punto non  
iscritto all' o.d.g.**      **ALL. 16/a**      **DOC. CINSEDO**

**Punto non  
iscritto all' o.d.g.**      **ALL. 17/a**      **DOC. CINSEDO**

